



***LA REVISIONE LEGALE
DEI CONTI – Incarichi
professionali***

ottobre 2013

Incarichi professionali

1. Esame completo (segue)

L'esame completo è quello a cui si fa generalmente riferimento con il termine *“revisione legale”* del bilancio.

L'obiettivo di una revisione completa è di permettere al revisore di esprimere un giudizio sulla attendibilità del bilancio.

Le formule con cui ciò viene attestato variano ma, sostanzialmente, il significato è sempre lo stesso.

La formula attualmente utilizzata è invece la seguente:

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio (o consolidato) della Abc al ... è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (del Gruppo) per l’esercizio chiusa a tale data”.

Incarichi professionali

1. Esame completo

Il giudizio riguarda il bilancio nel suo complesso; questa puntualizzazione vuol significare che per ottenere un quadro fedele si devono considerare non solo i dati forniti dai prospetti contabili, ma anche tutte le informazioni contenute nelle note al bilancio. Inoltre, i singoli elementi del bilancio potrebbero contenere inesattezze di entità tale da non rendere fuorviante il bilancio considerato globalmente.

Quando non vi sono vincoli legali, il bilancio può essere preparato utilizzando principi contabili diversi: il bilancio stesso e la relazione del revisore devono indicare con chiarezza quali sono i principi contabili adottati, in modo che l'utilizzatore del bilancio ne possa tenere conto.

Incarichi professionali

2. Esame limitato (segue)

Nei principi di revisione internazionali vi sono i principi ISRE 2400 e 2410, che trattano del *review* del bilancio, e nella preassi a livello internazionale vi sono molti tipi di esami limitati che prevedono interventi di entità molto variabile.

- Revisione completa con limite di materialità;
- Lavoro completo limitato a determinate voci di bilancio;
- Esecuzione delle sole procedure di revisione stabilite dal revisore principale;
- Review in applicazione del principio di revisione internazionale ISRE 2400 e 2410 o degli analighi principi americani o inglesi.

Incarichi professionali

2. Esame limitato

Nel documento emesso da Consob (delibera 10867 al 31 luglio 1997) si parla di “*revisione contabile limitata*”, ma il contenuto delle procedure è esattamente lo stesso previsto dai principi internazionali per il lavoro di review.

Al termine di una revisione limitata, la relazione che viene emessa non può concludere sulla attendibilità dei documenti contabili esaminati ma può solo dare una *negative assurance*, cioè attestare che il lavoro eseguito non ha portato alla luce nulla che potesse far ritenere necessarie rettifiche o integrazioni dei documenti esaminati.

Incarichi professionali

3. Revisione del solo stato patrimoniale

La revisione del solo stato patrimoniale è una possibilità che si presenta al revisore quando riceve l'incarico di effettuare il primo intervento di revisione del bilancio di un'impresa che non era mai stata assoggettata a tali procedure.

Generalmente in questi casi non si ha la possibilità di concludere sui dati mostrati dal conto economico, perché in mancanza di una revisione del bilancio precedente, qualsiasi errore sui saldi di apertura si riflette sul conto economico dell'esercizio, senza che il revisore abbia la possibilità di rilevarlo.

Incarichi professionali

4. Procedure concordate con il cliente

Il principio di revisione sulle procedure concordate è ISRS 4400 (International Standard on Related Services).

L'obiettivo di un incarico per l'esecuzione di procedure di revisione concordate è quello di eseguire dette procedure e fornire agli interessati una relazione contenente una descrizione dei risultati del lavoro, senza nessuna valutazione o conclusione. Le conclusioni dovranno essere tratte dagli utilizzatori della relazione e la circolazione della relazione deve essere limitata alle parti che hanno concordato le procedure da eseguire.

Incarichi professionali

5. Revisione di dati previsionali

La revisione di dati previsionali è richiesta spesso nell'ambito delle procedure per l'ammissione alla quotazione in borsa. Si fa riferimento al principio internazionale ISAE 3400, che ha sostituito l'ISA 810.

Il revisore deve ottenere sufficienti elementi probativi sui seguenti elementi:

- Le stime e le ipotesi formulate dalla Direzione sulle quali sono basati i dati previsionali non sono irragionevoli e, nel caso delle ipotesi, sono coerenti con gli obiettivi delle informazioni;
- I dati finanziari prospettici sono stati preparati appropriatamente sulla base delle ipotesi;
- Le informazioni prospettiche sono presentate in modo chiaro e tutte le ipotesi rilevanti sono adeguatamente illustrate, indicando se si tratta di stime o di previsione di fatti ipotetici;
- I dati previsionali sono preparati in modo coerente con i bilanci d'esercizio basati su dati consuntivi.

Incarichi professionali

6. Valutazione del sistema di controllo interno

Il Sarbanes-Oxley Act, nel paragrafo 404, stabilisce che al bilancio delle società quotate deve essere allegata una attestazione degli amministratori che attesti la responsabilità del management per l'istituzione e il mantenimento di un sistema di controllo interno e di procedure per la produzione dei dati contabili e contenga una valutazione, alla fine dell'esercizio più recente, sull'efficacia del sistema di controllo interno per la redazione dei dati contabili.

La valutazione del sistema di controllo interno effettuata dagli amministratori è soggetta alla verifica del revisore incaricato della revisione del bilancio, che dovrà emettere una relazione su tale valutazione. Il lavoro del revisore dovrà essere eseguito applicando i principi di revisione stabiliti dal *Public Company Accounting Oversight Board (Pcaob)*.

Incarichi professionali

7. Settore energia-gas: procedure di revisione conti annuali separati

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Aeeg) ha definito con la delibera n. 11 del 18 gennaio 2007, e successive modifiche e integrazioni, i nuovi obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

L'art. 21.2 del testo integrato stabilisce che i conti annuali separati, sono sottoposti a revisione effettuata dallo stesso soggetto a cui è demandato ai sensi di legge il controllo contabile sulla società.

Incarichi professionali

8. Sottoscrizione della dichiarazione IvA da parte del revisore

L'art. 10 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78/2009 prevede che i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione crediti IvA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione Iva da parte di professionisti abilitati, in alternativa la dichiarazione Iva può essere sottoscritta da parte del soggetto che esercita il controllo contabile ai sensi dell'ex Art. 2409-*bis* del c.c. (e, per analogia, anche dell'art. 155 del D.Lgs. 58/1998 ora revisione legale dei conti).